

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02103/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2026, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

a) del provvedimento prot. n. 3190 del 16/01/2026 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con il quale si respinge l'istanza presentata dall'Agente della Polizia di Stato **[REDACTED]**, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Roma Settebagni (RM), volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S.

di Maddaloni (CE);

b) della nota prot. n. 73963 dell'11/11/2025, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con la quale è stato comunicato al dipendente **D. T. A.** il preavviso di rigetto in merito alla richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sulla base della seguente motivazione “Nel caso di specie, la valutazione delle esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dalla richiesta di assegnazione, in relazione al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambito di rispettiva competenza, orientano quest'ufficio ad adottare un provvedimento di diniego”;

c) del parere, ignoti data e numero, contrario all'accoglimento dell'istanza presentata dall'Agente della Polizia di Stato **D. T. A.**, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Roma Settebagni (RM), volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S. di Maddaloni (CE), espresso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l'Umbria di Roma;

d) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001;

ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta cautelare, constatato che nel provvedimento impugnato la comparazione tra il personale presente nella sede in cui il ricorrente attualmente presta servizio (Sottosezione Polizia Stradale di Roma Settebagni) e la sede richiesta (Commissariato di Maddaloni), viene svolta in maniera generica, senza specificare quali siano le rispettive ed effettive scoperture in entrambe le sedi con riferimento allo specifico ruolo del ricorrente;

ritenuto, inoltre, che nel provvedimento impugnato nessuna motivazione venga spesa sullo specifiche mansioni svolte dal ricorrente che lo renderebbero difficilmente sostituibile, né sulle misure organizzative che potrebbero essere attuate per sopperirvi, conformemente a recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa sul punto (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 686 e Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527), non potendosi ancorare, tale motivazione, unicamente sulla pretesa impiegabilità del ricorrente in una pluralità di servizi;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la domanda cautelare al fine di un riesame della posizione del ricorrente da parte dell'amministrazione, con riferimento ai profili sopra indicati, in cui si tenga conto e delle effettive scoperture e, in particolare, della carenza di organico nel ruolo ricoperto dal ricorrente nella sede richiesta, individuando quale possibile sede di destinazione quella richiesta o altre limitrofe se caratterizzate da una maggiore copertura di organico;

ritenuto di assegnare all'amministrazione per tale incombente il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza a cura del ricorrente (da eseguirsi anche presso la sede reale dell'ufficio dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato);

ritenuto di fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027 e di

compensare integralmente tra le parti le spese di lite del procedimento cautelare, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente secondo quanto indicato in motivazione.

Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti della presente fase. Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Caterina Lauro

IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.